



TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. I – Prodotti della Zootecnia

b) Equini

Sommario

EQUINI DA COMPAGNIA E/O SPORTIVI

Art. 35 - Oggetto del contratto.

Art. 36 - Unità di base di contrattazione.

Art. 37 - Trasporto (spese e rischi).

Art. 38 - Termini di pagamento.

Art. 39 - Vizi redibitori e termine per la loro denuncia.

Art. 40 - Malattie infettive e diffusibili.

EQUINI DA MACELLO

Art. 41 -Oggetto del contratto

Art. 42 - Termini del contratto

Art.43 - Vizi redibitori e termine per la loro denuncia.

ITER DELL' ACCERTAMENTO

Primo accertamento:

27 gennaio 1911.

Ultima revisione:

a) approvazione del testo da parte della Commissione usi e del Comitato tecnico: 26 gennaio 2003.

b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 221 dell'8 luglio 2003.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

a) esame del Comitato Tecnico: Maggio 2007-Novembre 2007;

b) approvazione definitiva da parte della Commissione Provinciale Usi: 17.12.2007;

c) Approvazione della Giunta Camerale con deliberazione n. 8 del 4.02.2008.

EQUINI DA COMPAGNIA E/O SPORTIVI

Art. 35 - Oggetto del contratto.

Sono oggetto del contratto tutti gli equini provvisti dell'obbligatorio passaporto e/o della documentazione sostitutiva, rilasciato dall'Ente competente.

Art. 36 - Unità di base di contrattazione.

Le contrattazioni avvengono in base al valore stimato del cavallo, che si basa principalmente sulla genealogia e sui risultati ottenuti nelle competizioni, nelle manifestazioni attitudinali, ecc. Generalmente l'acquisto del soggetto è subordinato all'esito della "visita di compravendita", eseguita da un veterinario scelto dall'acquirente, che deve certificare se quel soggetto sia o meno adatto all'uso cui è destinato, rilasciando un attestato firmato di suo pugno.

Art. 37 - Trasporto (spese e rischi).

Salvo diversi accordi, le spese sono a carico dell'acquirente.

Art. 38 - Termini di pagamento.

Il pagamento del prezzo pattuito ha luogo per una metà all'atto della conclusione del contratto o della consegna dell'animale e per l'altra allo scadere dei quaranta giorni.

Art. 39 - Vizi redibitori e termine per la loro denuncia.

La visita di compravendita non esenta in alcun modo il venditore dalla responsabilità di vizi occulti al momento della stessa, per i quali si applicano le norme previste dal codice civile.

Art. 40 - Malattie infettive e diffusibili.

Si applicano le norme di Polizia Veterinaria vigenti.

EQUINI DA MACELLO

Art. 41 – Oggetto del contratto.

È oggetto di contratto tutto il bestiame esente da malattie che lo rendono non atto alla macellazione per l'alimentazione umana. Le contrattazioni avvengono per gruppi o per capi, a peso o «vista».

Art. 42 - Termini di pagamento.

Il pagamento è eseguito alla consegna del bestiame.

Art. 43 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.

In merito ai vizi si rinvia a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1496, 1490 e seguenti del codice civile.